



del 4 marzo 2023



In vigore le nuove norme concernenti il potenziamento dei ruoli della Polizia di Stato e la semplificazione delle Assunzioni e dei corsi di formazione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023 n. 14 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, (decreto milleproroghe). Gli articoli 1-bis e 2-bis della

citata legge contengono previsioni di estrema importanza per il personale della Polizia di Stato.

Al riguardo, è doveroso sottolineare che, per la prima volta nella storia del Dipartimento della P.S., il giorno successivo all'entrata in vigore delle norme, la Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Relazioni sindacali ha diramato la circolare **n. 333-ORD/0001570 del 28 febbraio 2023** con lo scopo di illustrare la progettualità realizzata con l'intervento normativo che si muove lungo due direttrici fondamentali:

- il potenziamento dei ruoli del Personale della Polizia di Stato;
- la semplificazione delle procedure concorsuali e dei corsi di formazione.

La nuova normativa è il risultato di un emendamento formulato e approvato dal Parlamento grazie alla nostra ostinazione e alla sensibilità del Ministro dell'interno, del Capo della Polizia, della DAGEP, del gruppo di Missione e all'impegno di quello che è oramai diventato un gruppo di lavoro di cui fanno parte rappresentanti istituzionali con i quali si è creata una stabile e proficua collaborazione. In generale viene confermato lo scorrimento della graduatoria del concorso interno da 1141 Vice Ispettori, che di fatto consentirà a tutti gli idonei alla prova orale di essere avviati al corso. Al riguardo, secondo le attuali previsioni, i primi 1141 dovrebbero partire per il corso di formazione verso la fine di settembre, mentre il secondo ciclo dovrebbe partire dopo circa un paio di mesi, quindi intorno alla fine di novembre, quando cioè i primi avranno ultimato la fase formativa ed inizieranno il tirocinio applicativo. Verso la metà di giugno dovrebbero iniziare il corso di formazione anche i vincitori del concorso pubblico per 1000 + 500 posti da vice ispettore. La circolare del Dipartimento chiarisce anche tutti gli aspetti relativi allo scorrimento della graduatoria dei 436 Vice Commissari, nonché i termini concernenti la promozione a sostituto commissario. Trova, inoltre, conferma, anche l'ampliamento dei posti che, nel 2026 e 2028, vedranno messi a concorso complessivamente 4200 posti da Ispettore Superiore riservati agli appartenenti al ruolo degli Ispettori in possesso di laurea in materie giuridiche.

Me vediamo più dettagliatamente i contenuti del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, così come esplicitati nella circolare del Dipartimento.

Sotto l'aspetto del potenziamento dei ruoli, l'articolo 1-bis, comma 1, prevede il potenziamento del ruolo direttivo della Polizia di Stato di cui all'art. 2, comma. 1, lett. t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 attraverso l'Integrale scorrimento della graduatoria del concorso Interno, per titoli, per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato indetto con decreto del 12 aprile 2019, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023 con la previsione:

- di una posizione soprannumeraria rispetto alla relativa dotazione organica, riassorbibile;
- di una decorrenza giuridica ed economica al 1° gennaio 2023;
- della esenzione dal corso di formazione;
- dello sfolgimento dei tempi e semplificazione delle modalità per i successivi sviluppi di carriera;
- del mantenimento, per quanto possibile, della sede di servizio.

L'articolo 1-bis; comma, 2, lett. A) prevede il potenziamento della qualifica apicale di sostituto commissario del ruolo degli ispettori mediante l'integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno per titoli, per 1000 sostituti Commissari indetto con decreto del 31 dicembre 2020, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, attraverso la previsione:

- di una decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2023 e attribuzione agli stessi della denominazione di "coordinatore" dopo sei anni di effettivo servizio nella nuova qualifica;
- della esenzione dal corso di formazione e dell'accesso a benefici più favorevoli di progressione di carriera attraverso le procedure scrutinali.

L'articolo I-bis, comma 4, prevede un ulteriore potenziamento delle qualifiche apicali del ruolo ispettori, con riferimento alla qualifica di ispettore superiore e, in particolare, un aumento da 1200 a 1800 dei posti previsti per il concorso del 2026 e un aumento da 1200 a 2400 dei posti previsti per il concorso del 2028, per complessive 4200 unità.

L'articolo 1-bis; comma 2 lett. b), prevede il potenziamento della qualifica di base di vice ispettore del ruolo ispettori mediante l'ampliamento a 2497 unità dei posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esami a 1141 posti di vice ispettore, indetto con decreto del 31 dicembre 2020 e la previsione di un corso di formazione di durata di tre mesi in due o più cicli con la medesima decorrenza giuridica ed economica del primo ciclo.

Per quel che riguarda l'aspetto relativo alla semplificazione delle procedure concorsuali e dei corsi di formazione l'articolo 1 bis, comma 3, prevede, in via generale e permanente, che i bandi di concorso possano definire le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, in deroga alla vigente normativa di settore per favorire la semplificazione delle procedure, assicurando, comunque, almeno una prova scritta anche con quesiti a risposta multipla o una prova orale anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

Infine, l'articolo 2-bis, ai commi successivi contiene alcune disposizioni di carattere transitorio specificatamente rivolte al Personale della Polizia di Stato attraverso la previsione della possibilità di stabilire modalità semplificate di svolgimento dei concorsi già indetti, per i quali non sia stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indire. È prevista, altresì, la possibilità di prevedere modalità semplificate anche in relazione allo svolgimento dei corsi di formazione con flessibilità della loro durata e applicazione delle speciali disposizioni già sperimentate durante l'emergenza pandemica.

Criteri di idoneità degli alloggi di missione

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali il 1° marzo u.s. dalla Segreteria Nazionale:

"Il sistematico peggioramento degli standard delle sistemazioni alloggiative messe a disposizione del personale inviato in missione rappresenta uno - non certo l'unico - dei momenti rivelatori dello scadimento della soglia di attenzione dedicata al benessere di chi viene chiamato a trascorrere periodi più o meno lunghi lontano da casa per impegni professionali.

Un trattamento, quello che siamo a lamentare, che acuisce lo sconforto delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, già alle prese con condizioni di lavoro che, in generale, non sono tali da poter essere definite entusiasmanti. E nonostante le nostre puntuali denunce, non di rado accompagnate da raccapriccianti documentazioni, non sembra che l'Amministrazione sia intenzionata ad invertire una tendenza che parrebbe voler essere stabilizzata come prassi acquisita nonostante il Dipartimento continui a sottolineare che allo stato non vi sono problemi economici per garantire il benessere del personale.

La lettera con la quale, probabilmente per le avvisaglie di diffuso malcontento percepito, il Suo Ufficio ha giusto in questi giorni segnalato le criticità organizzative relative ai seminari di aggiornamento per la Polizia Stradale presso la Scuola di Alessandria, segna il punto di non ritorno di politiche gestionali non più accettabili.

È in proposito irricevibile ogni invocazione al senso di responsabilità, da tempo invero messo a dura prova, nel nome di una pretesa necessità di contenere le spese quando chi le gestisce assicura che non rappresentano un problema nel dover garantire il benessere del nostro personale.

Specie se questo stantio ritornello viene recitato sempre e solo quando si discute degli alloggi che riguardano la stragrande maggioranza del personale. Ma è, ancor prima, provocatorio dover prendere atto di come l'Amministrazione, unilateralmente e scientemente, disattenda con disinvoltura il contenuto dell'accordo sottoscritto dieci anni addietro che, per l'appunto, disciplina i requisiti minimi degli alloggi per il personale inviato in missione.

Un accordo, è il caso di osservarlo, previsto dall'art. 22 dell'A.N.Q., ed in quanto tale avente la medesima natura cogente e vincolante.

Per evitare che la nostra pazienza possa essere fraintesa come una sorta di acquiescenza alle reiterate scorrettezze qui richiamate, ci vediamo a questo punto costretti a chiedere l'immediata verifica del rispetto dei parametri a suo tempo concordati, intimando la tempestiva rimozione delle condizioni di non conformità delle sistemazioni, ivi comprese quelle correntemente assegnate al personale della Polizia Stradale per i seminari presso la Scuola di Alessandria.

Nell'invocare anche nell'Amministrazione quel senso di responsabilità chiesto al Sindacato, attendiamo quindi che con ogni consentita urgenza sia convocato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 A.N.Q., il tavolo permanente per la risoluzione delle controversie, impreviata sin da ora ogni iniziativa, anche in altre sedi, finalizzata a ripristinare il rispetto delle intese in narrativa".

Inclusione dei sei scatti nel trattamento di fine servizio anche in caso di pensionamento per dimissioni volontarie

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) con sentenza n. 00196/2023 del 13 febbraio 2023 si è pronunciato sul ricorso presentato da un gruppo di ex dipendenti della Polizia di Stato per l'accertamento del diritto ad ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione nella relativa base di calcolo dei

sei scatti stipendiali di cui all'art. 6-bis D.L. n. 21.09.1987 n. 387 (convertito nella Legge 20.11.1987 n. 472), oltre interessi e rivalutazione sul dovuto.

I ricorrenti avevano chiesto l'annullamento della nota dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) che rigettava la richiesta di riliquidazione sulla base del fatto che gli stessi si erano congedati a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo.

I giudici del Tribunale hanno accolto il ricorso e respinto la tesi dell'INPS secondo cui la maggiorazione della base di calcolo spetterebbe solo in caso di cessazione dal servizio per età o per inabilità permanente al servizio ovvero per decesso, ma non per l'ipotesi di dimissioni volontarie.

Ciò perché, ad avviso del Tribunale, il comma 2 dell'art. 6 bis del sopra menzionato decreto legge n. 387 del 1997 espressamente dispone che *"le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile"*.

Precedentemente anche la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che il predetto comma 2 prevede una fattispecie aggiuntiva e concorrente rispetto a quanto dispone il comma 1 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231 e T.A.R. Veneto, Sez. I, 4 gennaio 2022, n. 6).

La maggiorazione spetta pertanto anche in caso di dimissioni volontarie al ricorrere dei requisiti di anzianità anagrafica e di servizio richiesti dalla norma.

Covid-19. Copertura assicurativa del personale della Polizia di Stato

Riportiamo il testo della nota dell'Ufficio Relazioni Sindacali N. 555/V-RS/01/10, prot. 0001647 del 3 marzo u.s., in risposta alla richiesta del Siulp pubblicata nel Flash n. 2 del 13 gennaio u.s.:

"... la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, nel rappresentare che le problematiche segnalate da codesta O.S. sono oggetto di costante attenzione, ha reso noto che il Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato, per il tramite del dirigente delegato, ha adottato formali iniziative finalizzate alla risoluzione dei disservizi evidenziati. Si fa riserva di fornire ulteriori notizie".

La Legge Cartabia sul diritto all'oblio per gli imputati assolti

Dal 1° gennaio 2023, gli imputati che sono stati assolti o il cui caso sia stato archiviato in un procedimento penale hanno diritto alla cancellazione del proprio nominativo dai motori di ricerca. È quanto prevede l'articolo 64-ter del Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.150 (Legge Cartabia), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.10.2022, che recita: *"l'imputato destinatario di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e la persona sottoposta alle indagini destinataria di un provvedimento di archiviazione possono richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete Internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del Regolamento del Parlamento europeo 679 del 27 aprile 2016"*.

Le richieste di cancellazione potranno essere tanto di preclusione alla indicizzazione, quanto di ottenimento della deindicizzazione. La competenza, in tal senso, sarà della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento e che dovrà apporre e sottoscrivere l'annotazione prevista.

Anche se a livello europeo non vi è niente di particolarmente nuovo, in quanto il diritto all'oblio è materia già abbastanza sedimentata, in Italia, tuttavia non vi era una specifica normazione che prevedesse un automatismo tra l'archiviazione, l'assoluzione e il diritto all'oblio, e spesso, le richieste venivano lasciate alla valutazione delle diverse testate, sulla scorta di quello che era previsto dal GDPR.

Oggi, quindi, tutti coloro i quali sono stati assolti all'esito di un processo penale o che abbiano visto archiviata la propria posizione potranno richiedere alle redazioni dei giornali di rimuovere il proprio nominativo da quella determinata vicenda giudiziaria, che potrà rimanere pubblicata ma senza gli estremi identificativi della persona che ne è stata protagonista.

Di fatto, digitando il solo nome e cognome della persona sui motori di ricerca, non sarà più possibile risalire ad indagini e processi a carico di una persona che ha visto la propria posizione archiviata o che è stata assolta.

Inoltre, la Cassazione con la recente decisione n. 2893/2023 depositata il 31 gennaio 2023, ha affrontato, per l'ennesima volta, il problema del bilanciamento del diritto di informazione con quello di riservatezza.

Premessa la necessità - per le testate giornalistiche classiche ed online, così come per i siti di informazione - di narrare il fatto giudiziario, raccontarlo e seguirlo nel suo iter fino a riportarne la conclusione, nel caso la vicenda giudiziaria si concluda favorevolmente per l'imputato, questi potrà esercitare il suo diritto all'oblio che dovrà comportare la deindicizzazione dai motori di ricerca.

Non può invece essere presa in considerazione la possibilità di eliminare gli articoli dai siti delle testate giornalistiche in quanto le stesse hanno il diritto/dovere di mantenerli in memoria quale fatto storico.

Gli interessati hanno, però, la facoltà di chiedere che gli articoli siano aggiornati attraverso una postilla o una nota informativa che precisi l'esito del procedimento, l'assoluzione, il riconoscimento del danno subito e il risarcimento per la ingiusta detenzione.

L'art. 2033 del Codice civile - norma che costituisce la fonte generale dell'indebito oggettivo - non presenta profili di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU.

È quanto concluso dalla Corte costituzionale nel testo della sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023, pronunciata in ordine alle questioni di legittimità dell'articolo in parola, promosse dal Tribunale ordinario di Lecce e dalla Corte di cassazione.

La disposizione in esame, in particolare, dispone: *"Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda"*.

La questione del Tribunale di Lecce, in particolare, riguardava la parte in cui l'art. 2033 c.c. non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (nella specie, si trattava di indennità di disoccupazione) quando le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita.

Anche la Corte di cassazione aveva rilevato un'analogia violazione, e ciò nella parte in cui l'articolo, citato, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione, consente un'ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni. Tali questioni sono state giudicate non fondate ed inammissibili dalla Consulta.

Nella sua disamina, la Corte costituzionale ha ritenuto opportuno prendere le mosse dalla giurisprudenza della Corte EDU in tema di ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, per quel che concerne, in particolare, l'interpretazione dell'art. 1 del richiamato Protocollo addizionale.

La ricostruzione che emerge è critica nei confronti di "interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva".

La Corte, quindi, ha provveduto ad esaminare la normativa nazionale, giungendo alla conclusione che, alla luce del quadro di rimedi offerto dall'ordinamento nazionale, *"la norma che costituisce la fonte generale dell'indebito oggettivo, vale a dire l'art. 2033 cod. civ., non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale"*.

Per la Consulta, infatti, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato.

In presenza, inoltre, di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o anche parziale.

Bonus Trasporti pubblici anche nel 2023

Torna per il 2023 il Bonus Trasporti con l'abbonamento scontato al trasporto pubblico fino a 60 euro per le persone fisiche. Si tratta del beneficio istituito per la prima volta dal Decreto Aiuti (DL 50/2022) come misura di Governo contro il caro prezzi e rifinanziato dal Decreto Carburanti (articolo 4) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio 2022. La proroga per il 2023 prevede il rinnovo dello sconto con la sua limitazione ai redditi fino a 20mila euro, ma non serve l'ISEE.

Il Bonus offre un contributo per l'acquisto, entro dicembre 2023, di un abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ai servizi di trasporto ferroviario nazionale. Ogni singolo voucher è pari ad un massimo di 60 euro, fruibile da ciascun avente diritto per una sola volta, compresi i minori fiscalmente a carico (con richiesta inviata da un genitore).

Il Bonus Trasporti copre fino al 100% della spesa sostenuta da ogni singolo beneficiario – entro il valore massimo di 60 euro – per l'acquisto entro il 31 dicembre di un abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale oppure per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il Voucher non è cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini ISEE.

Il Bonus è nominativo e utilizzabile per un singolo abbonamento (che può essere annuale ma anche mensile o per più mensilità) da acquistare nel mese solare in cui si è richiesto e ottenuto (anche se parte, ad esempio, dal mese successivo). Sono esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e-business salottino.

Ciascun beneficiario potrà chiedere un Bonus Trasporti nominativo al mese, entro il 31 dicembre 2023, fino a esaurimento risorse. Dal momento che l'importo massimo fruibile è pari a 60 euro, significa che è possibile spendere per intero la somma per acquistare ad esempio un solo abbonamento di lunga durata (o parte di esso), oppure si può frazionare la somma fino all'occorrenza dei 60 euro, ad esempio per due abbonamenti mensili.

Si tratta di una misura che non richiede requisiti ISEE ma che, per il 2023, spetta unicamente alle persone fisiche che nell'anno precedente abbiano dichiarato un reddito complessivo non superiore a 20mila euro (nel 2022 la platea era estesa ai redditi fino a 35mila euro). Sono ammessi anche i minori fiscalmente a carico, con richiesta inoltrata da parte del genitore.

Per il 2023, il Decreto Carburanti ha stanziato 100 milioni di euro subito richiedibili dalla platea dei beneficiari ammessi, fino ad esaurimento delle risorse, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale (quindi dal 14 gennaio 2023) fino al 31 dicembre 2023.

Con decreto ministeriale, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono, tramite la piattaforma informatica già predisposta per il 2022, debitamente aggiornata.

Le domande per il Bonus Trasporti si inviano, esclusivamente online tramite SPID di secondo livello o CIE (Carta d'identità elettronica) dalla pagina web bonustrasporti.lavoro.gov.it. L'accesso alla piattaforma consente di richiedere un solo buono alla volta, per sé stesso o per un figlio minore fiscalmente a carico. Eventuali ulteriori richieste comportano un nuovo accesso.

Nella domanda bisogna indicare l'importo del Bonus Trasporti che si richiede a copertura della spesa da sostenere, specificando il gestore del servizio di trasporto pubblico al quale si intende sottoporre il voucher per l'acquisto dell'abbonamento. Senza questa indicazione specifica del gestore dei servizi non è possibile completare la richiesta del Bonus Trasporti. Le società di trasporto convenzionate (che alla biglietteria accettano il Buono Trasporti) sono quelle indicate nella lista online sul sito ufficiale, suddivisi per operatori di trasporto pubblico locale attivi e non attivi per il Bonus.

In fase di domanda, bisogna fornire le dichiarazioni sostitutive per l'autocertificazione dei requisiti (a titolo personale o per conto di un minore). Per quanto concerne il reddito complessivo, nel caso in cui il beneficiario sia minore, il requisito deve riguardare il minore e non il richiedente.

L'acquisto dell'abbonamento scontato si fa in biglietteria e in alcuni casi anche online, come ad esempio con Trenord in Lombardia, che ha appena attivato il canale telematico per la fruizione del Bonus. Altri gestori, come ad esempio ATM a Milano, permettono di comprare l'abbonamento scontato da canali digitali (app, sito, home banking, bancomat) e poi di attivarlo ai totem entro il 28 del mese. Ogni società di trasporti ha di fatto le sue regole.

Il buono trasporti è emesso tramite il Portale, è contrassegnato da un codice identificativo univoco, dal codice fiscale del beneficiario, dall'importo spettante e dalla data di emissione e scadenza. Se non viene speso oltre tale data, viene annullato e non può comunque più essere richiesto.

Il voucher è spendibile presso un solo gestore, entro il mese di emissione dell'abbonamento mensile o annuale del servizio TPL, presentandolo alla biglietteria al momento dell'acquisto (da validare tramite portale ufficiale). A quel punto, viene rilasciato l'abbonamento richiesto e il gestore registra l'utilizzo del buono, indicandone l'importo effettivo. Per approfondimenti, si possono consultare anche le FAQ ministeriali.

Pubblicare sui social informazioni relative a posizioni debitorie altrui può costituire reato

Commette il reato di diffamazione chi pubblica su Facebook documenti che rivelano situazioni debitorie altrui. È la Corte di Cassazione a precisarlo con una sentenza pubblicata lo scorso 14 dicembre, respingendo il ricorso avanzato da una persona che aveva postato sul social network una lettera di messa in mora corredata da offese e insulti rivolti al mittente.

Secondo i giudici della Cassazione si tratta di un comportamento a valenza diffamatoria, sia tenendo conto delle espressioni utilizzate sia delle modalità e del contesto nel quale le stesse sono state divulgate.

Lo scopo finale della condotta, secondo i giudici, è stato quello di esporre la parte offesa al “pubblico ludibrio”.

La sentenza di Cassazione ha anche chiarito l'esclusione della contiguità temporale, poiché la lettera era stata ricevuta tempo addietro rispetto alla risposta diffamatoria, precisando che la causa di non punibilità ricorre qualora il fatto ingiurioso sia immediato come reazione a un fatto ingiusto altrui.

L'immediatezza della reazione deve essere intesa in senso relativo, avuto riguardo alla situazione concreta e alle stesse modalità di reazione, in modo da non esigere una contemporaneità tra azione e reazione che finirebbe per limitare la sfera di applicazione dell'esimente in questione e di frustrarne la ratio, occorre comunque che tra l'insorgere della reazione e il fatto che l'ha determinata sussista una reale contiguità temporale, così da escludere che il fatto ingiusto altrui diventi pretesto di aggressione alla sfera morale dell'offeso, da consumare nei tempi e con le modalità ritenute più favorevoli.

Al riguardo della problematica occorre, altresì ricordare che l'Autorità garante per la protezione dei dati personali con decisione del 28 maggio 2009 [doc. web n. 1624760] aveva ritenuto illecita la comunicazione di dati personali relativi alla situazione debitoria, a seguito di un reclamo prodotto da un dipendente della Guardia di Finanza nei confronti di una società che della esposizione debitoria del reclamante aveva reso partecipe anche il Comando aeronavale della Guardia di finanza presso il quale lo stesso prestava servizio.

Congedo straordinario biennale per assistenza disabili

Un nostro iscritto ci chiede se è possibile fruire delle ferie tra due periodi di congedo straordinario frazionato per assistenza disabili, ex comma 5-ter dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 e quali sono i riflessi dell'istituto sotto il profilo economico e pensionistico.

Il congedo straordinario per i lavoratori dipendenti che assistono i familiari con disabilità grave è previsto comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 così come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, “Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.1B3, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011.

Premesso che durante la fruizione del congedo straordinario ex articolo 42 comma, il lavoratore non matura ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, se si vuol fruire del congedo biennale previsto dal comma 5-ter dell'articolo 42 del decreto legislativo n.151/2001, in modo frazionato e utilizzare ferie e festività già maturate e non godute, è indispensabile che il lavoratore al termine di ogni periodo richiesto riprenda l'attività lavorativa.

Ciò significa che tra un periodo di congedo e l'altro, deve esserci un periodo, anche breve, di attività lavorativa effettiva.

Di conseguenza dopo un periodo di congedo straordinario, è possibile fruire delle ferie previo accordo con l'amministrazione, ma per riprendere a fruire di un nuovo periodo di congedo straordinario frazionato, occorre riprendere l'attività lavorativa.

Per quel che concerne il trattamento economico e normativo, il nuovo comma 5-ter dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce che il richiedente il congedo straordinario ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento.

L'indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione e in questa definizione non sono ricomprese la tredicesima, che al pari delle voci variabili della retribuzione devono ritenersi escluse dal computo ai fini dell'indennità per congedo straordinario (Tribunale di Roma sentenza 5313/2022 del 6 giugno 2022).

I periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono computabili ai fini della pensione e della progressione di carriera (articolo 45, comma 16, del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente le disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia - circolare 333.A/9806. G.3.1/7192-2017 del 22 settembre 2017).

Definitività dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata

Riportiamo il testo della lettera inviata alla Direzione Centrale di Sanità il 24 febbraio u.s. dalla Segreteria Nazionale

“L'art. 12 del d.P.R. 461/2001 testualmente recita: “Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio”.

La richiamata disposizione normativa assume fondamentale importanza soprattutto ai fini del diritto alla pensione privilegiata, considerato che, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 1092/73, al personale delle Forze Armate e di Polizia, anche ad ordinamento civile, che riporti infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio ascrivibili ad una delle otto categorie della Tab. A annessa al d.P.R. 915/78, spetta, a domanda, la pensione privilegiata indipendentemente dagli anni di servizio prestati.

È evidente, quindi, l'importanza di poter ottenere durante il servizio una pronuncia favorevole sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni riportate nell'adempimento del dovere, per ipotecare il diritto al futuro trattamento pensionistico di privilegio.

Occorre, inoltre, considerare che, se finora, in caso di diniego di tale riconoscimento in sede amministrativa, l'interessato poteva unicamente ricorrere al Tar (entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto), le Sezioni Unite della Cassazione, con l'ordinanza n. 4325/14 del 24 febbraio 2014, hanno ritenuto la possibilità di ricorrere alla Corte dei conti avverso il decreto negativo di dipendenza da causa di servizio anche per il personale in attività.

Ciò premesso, veniamo a segnalare come le garanzie derivanti dal principio dell'unicità dell'accertamento e dalla pronuncia delle Sezioni Unite vengano vanificate dalla prassi, invalsa presso le CMO, di non esprimersi sul diritto alla pensione privilegiata del personale in servizio omettendo la compilazione dell'apposita sezione (PP) del verbale (mod.BL/B) di riconoscimento della causa di servizio. E ciò, nonostante l'Ispettorato generale della sanità militare, con direttiva M-D SSMD REG2020 0173664 12-11-2020, abbia raccomandato espressamente alle CMO di compilare l'apposito riquadro del richiamato modello attenendosi scrupolosamente per il giudizio al contenuto dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1980 n. 9 il quale dispone che il dipendente che “per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio abbia

subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa al DPR 23 dicembre 1978 n. 915, ha diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento.....”. Per le sopra esposte ragioni chiediamo un deciso intervento affinché vengano eliminate determinate prassi non conformi alla normativa in modo da evitare pregiudizi al personale in servizio e defatiganti contenziosi amministrativi”.

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 9/2023 del 4 Marzo 2023

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123